**Criteri per la valutazione finale e l'espletamento delle operazioni di scrutinio**

Preso atto della normativa vigente in materia di valutazione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di scrutinio finale, vista la necessita di procedere ad una valutazione nella quale siano garantite la collegialità, l'imparzialità e l'omogeneità, la conduzione unitaria, la regolarità delle procedure, la coerenza degli interventi, la legittimità delle decisioni, la Dirigente, ad integrazione di quanto già approvato e riportato nel PTOF del corrente a.s., propone i seguenti criteri per la valutazione finale e l'espletamento delle operazioni di scrutinio:

1. la valutazione periodica e finale si svolge in riunioni dei Docenti convocate e gestite secondo le regole previste dal funzionamento degli Organi Collegiali (art. 5 del Decreto Legislativo 297/64) e delle recenti norme vigenti per la Scuola Primaria e/o Secondaria di I°:
2. partecipano agli scrutini con diritto di voto i docenti del Consiglio di Classe (Secondaria) e dei docenti contitolari di Classe (Primaria) presieduto dal D. S. o da un suo delegato;
3. hanno diritto-dovere di esprimere la propria valutazione tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative/obbligatorie, compresi nell'orario di lezione;
4. i docenti di sostegno, facendo parte a pieno titolo del Consiglio di Classe/Equipe pedagogica, esprimono la propria valutazione per tutti gli alunni del gruppo classe e non solo per quel direttamente da essi seguiti;
5. i docenti di Religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe/Team docenti, partecipano agli scrutini per la valutazione degli alunni che si avvalgono dell'IRC;
6. per quanto attiene la valutazione dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione agli scrutini di fine anno nella Scuola Secondaria di I° è possibile derogare alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, in presenza di gravi e documentati motivi sia di famiglia sia di salute, di natura religiosa o di impegni sportivi, di provenienza da altri paesi in corso d'anno, così come riportato nel POF e da delibera n. 38 del 22 marzo 2016;
7. i docenti che intendono proporre la non ammissione di alunni all'esame di stato o alla classe successiva dovranno presentare apposita relazione nella quale emergano le motivazioni addotte per la proposta di non ammissione, deducibili da osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell'intero anno scolastico che documenti inoltre le tipologie di interventi di recupero attuate.